



**UNITÀ  
SINDACALE**

FALCRI silcea

**UNITÀ SINDACALE**

Falcri Silcea

Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA

Tel. 068416336 - Fax 068416343

[www.unisin.it](http://www.unisin.it)



**UNITÀ  
SINDACALE**

FALCRI silcea

## ***SALVAGUARDATI" CON ACCESSO A FONDI DI SOLIDARIETÀ DI SETTORE***

### ***L'INPS fornisce le istruzioni operative***

L'INPS con il messaggio n° 004678 del 18 marzo 2013, a scioglimento della riserva contenuta nel punto 6 del messaggio n° 13343 del 9 agosto 2012, fornisce le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni relative ai c.d. "salvaguardati". Si fa riferimento, in questo caso, al secondo contingente di 55.000 salvaguardati previsto dal D.M 8 ottobre 2012 (in conformità alle previsioni di cui al D.L 6 luglio 2012 n° 95 convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012 n° 135); il contingente numerico riferito ai lavoratori destinatari dei trattamenti previsti dai fondi di solidarietà di settore ammonta a 1.600 unità (art. 22, comma 1, L. 135/2012 e D.M. 8 ottobre 2012, lettera b).

Per i lavoratori per i quali era previsto, da accordi stipulati alla data del 4/12/2011, l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della Legge n° 662 del 1996 (art. 22, comma 1, lettera b), il cui contingente numerico, come detto in precedenza, ammonta a 1.600 unità, il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

La salvaguardia riguarda, dunque, potenzialmente i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore da data successiva al 4/12/2011 sulla base di accordi stipulati entro il 4/12/2011.

Tali lavoratori dovranno permanere a carico dei Fondi fino a 62 anni di età, ancorché gli stessi maturino prima del compimento del 62° anno di età i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo i criteri previgenti.

Per gli assegni erogati dal Fondo di solidarietà del credito la scadenza dell'assegno - esclusivamente ai fini della maturazione dei 62 anni di età - può superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo (60 mesi) come da delibera del Comitato amministratore.

Le domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi dopo l'autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni dell'INPS (come già comunicato dallo stesso Istituto con messaggio n° 20944 del 19/12/2012, punto 4).

Dal monitoraggio effettuato per l'individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 e tra i titolari del medesimo assegno da data successiva - dei destinatari delle deroghe è risultato che i due contingenti numerici dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà, pari rispettivamente a 17.710 e a 1.600 unità, che possono usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma, è da considerarsi esaurito con decorrenza 1° aprile 2013 (messaggio INPS n° 3771 del 4 marzo 2013). Ciononostante, la Direzione centrale pensioni dell'INPS continuerà ad effettuare il monitoraggio con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.

È importante precisare che, relativamente al secondo contingente (1.600 unità) la L. 135/2012 prevede un termine iniziale (anno 2014) per la relativa copertura finanziaria, ma non un termine finale, le Sedi INPS potranno prendere in considerazione anche le domande di assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza successiva al 31/12/2019.

Per tali lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6/12/2011, data di entrata in vigore della Riforma, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31/12/2011.

Per garantire informazioni e consulenza agli interessati, ciascuna struttura territoriale dell'INPS è tenuta ad attivare almeno uno "Sportello Amico" con orario di ricevimento non inferiore a 20 ore settimanali (28 per le realtà più complesse).

Roma, 4 aprile 2013

LA SEGRETERIA NAZIONALE